

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 917-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica, nella seduta del 5 dicembre 1973 (V. Stampato n. 917)

modificato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati, nella seduta del 27 febbraio 1974 (V. Stampato n. 2604)

presentato dal Ministro del Tesoro

(MALAGODI)

e dal Ministro degli Affari Esteri

(MEDICI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(VALSECCHI)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(MATTEOTTI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 6 marzo 1974*

**Aumento della quota di partecipazion  dell'Italia al capitale
della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS)**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere all'aumento da 666 a 852,5 milioni di dollari USA — del peso e del titolo in vigore al 1° luglio 1944 — della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS), il cui statuto è stato approvato e reso esecutivo con legge 23 marzo 1947, n. 132.

Art. 2.

Al fine di effettuare i versamenti alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo dell'1 per cento in oro e del 9 per cento in lire dell'aumento di 186,5 milioni di dollari previsto dall'articolo precedente, il Ministero del tesoro è autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia.

Art. 3.

In corrispondenza di ciascun versamento effettuato alla BIRS, il Ministro del tesoro è autorizzato a rilasciare all'Ufficio italiano dei cambi ed alla Banca d'Italia speciali certificati di credito, fino alla concorrenza di lire 14.000.000.000.

Detti certificati sono ammortizzabili in dieci anni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della loro emissione, e fruttano l'interesse dell'1 per cento annuo, pagabile posticipatamente al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno.

Tali certificati sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, dei privilegi e dei benefici ad essi concessi.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Il Ministro del tesoro determinerà con proprio decreto i tagli e le caratteristiche dei certificati ed il relativo piano di ammortamento.

Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato a disporre, con separato decreto, la corresponsione, sulle somme versate dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia alla Banca internazionale, dell'interesse dell'1 per cento per il periodo compreso tra la data di ciascun versamento da parte degli istituti stessi e quella della emissione dei relativi certificati.

Art. 4.

Al regolamento dei rapporti nascenti in esecuzione della presente legge tra il Ministero del tesoro, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia si provvederà mediante convenzioni da stipularsi dal Ministro del tesoro con i menzionati istituti finanziari italiani.

Art. 5.

È altresì autorizzata, fino ad un ammontare massimo di lire 3.000.000, la spesa necessaria per la stampa dei certificati previsti all'articolo 3 della presente legge.

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 73.000.000 per l'anno finanziario 1973 e in lire 140 milioni per l'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 140 milioni per l'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Identico.